



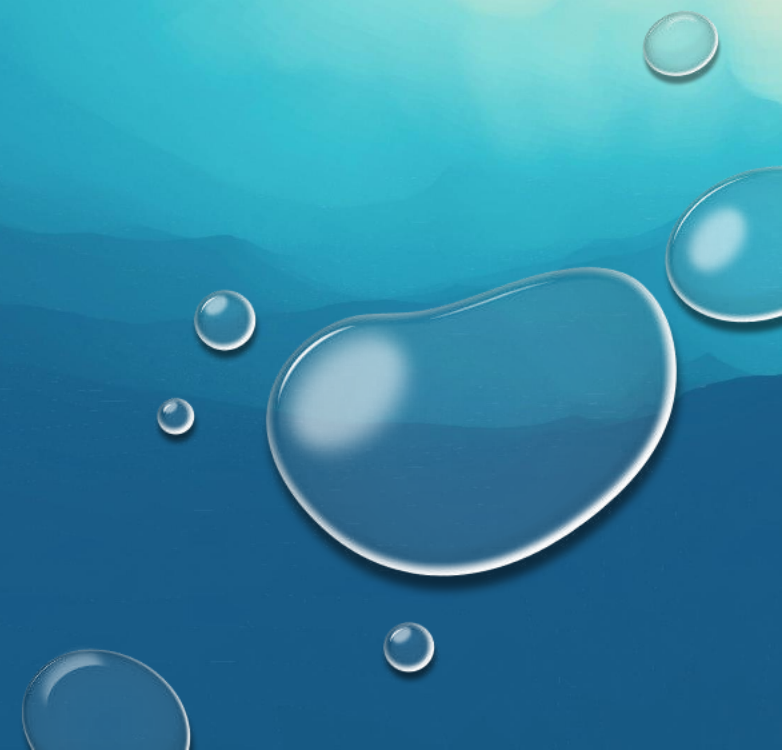
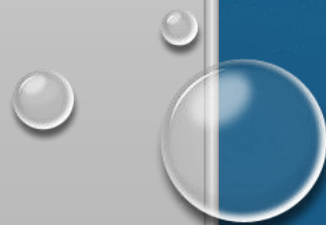
WORKSHOP E.R.A. - NAPOLI 13.06.2024

**INDAGINI, AZIONI PENALI E SENTENZE SUI
REATI CONTRO LA FAUNA SELVATICA E LE
FORESTE: IL CASO DELL'ITALIA**

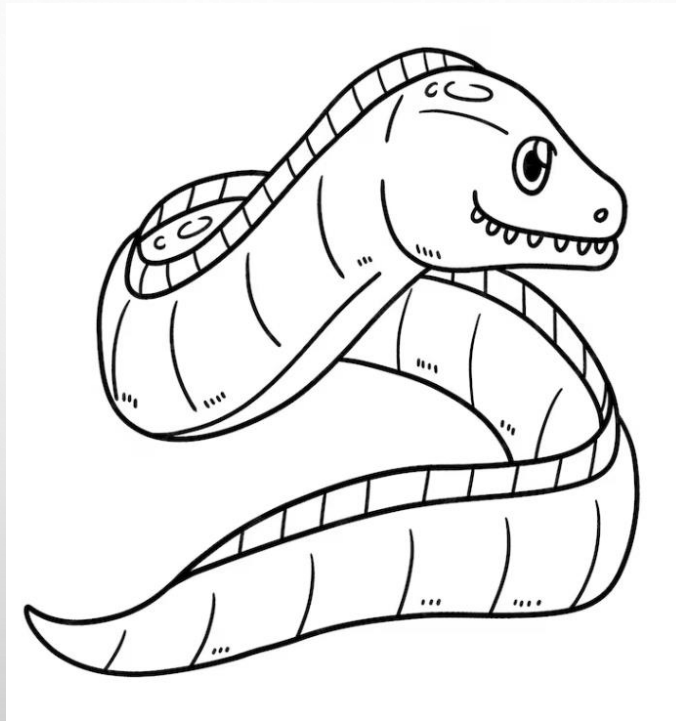
FOCUS SULL'ANGUILLA

VALERIO BAGATTINI

*SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI ORISTANO - MEMBRO E.N.P.E.*



L'ANGUILLA: UN ANIMALE STRAORDINARIO



L'ANGUILLA IN CUCINA

Pellegrino Artusi *Pellegrino Artusi*



[Home](#) [Pellegrino Artusi](#) [Il libro](#) [La città artusiana](#) [Eventi](#) [Premi](#) [Convegni](#) [Festa Artusiana](#) [Via Artusiana](#)

← Premio Marietta 2016 a Mario Maurizi

Consegnato il Premio Artusi 2016 a Carlo Petrini →

490. ANGUILLA

29 Agosto 2016

L'*Anguilla vulgaris* è un pesce dei più singolari. Benché il valligiano di Comacchio pretenda di conoscere, da certi caratteri esterni, il maschio e la femmina non si è riusciti ancora per quanto lo si sia studiato, a distinguerne il sesso, forse perché la borsa spermatica del maschio è simile all'ovario della femmina.

L'anguilla comune abita le acque dolci; ma per generare ha bisogno di scendere in mare. Questa discesa, che chiamasi la *calata*, ha luogo nelle notti oscure e principalmente nelle burrascose dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, e n'è allora più facile ed abbondante la pesca. Le anguille neonate lasciano il mare ed entrano nelle paludi o nei fiumi verso la fine di gennaio e in febbraio, e in questo ingresso, che dicesi la *montata*, vengono pescate alla foce de' fiumi in gran quantità col nome di *cieche* e la piscicoltura se ne giova per ripopolare con esse gli stagni ed i laghi, nei quali, se manca la comunicazione con le acque salse del mare, non si possono riprodurre.

Recenti studi nello stretto di Messina hanno rilevato che questo pesce, e i murenoidi congeneri, hanno bisogno di deporre le uova negli abissi del mare a una profondità non minore di 500 metri, e che, a similitudine delle rane, subiscono una metamorfosi. Il *Leptocephalus brevirostris* che ha l'aspetto di una





L'ANGUILLA NELL'ARTE

MUSEO D'ORSAY - PARIGI

Édouard Manet

Paris 1832 – Paris 1883

Anguille et rouget

1864

Huile sur toile

DON DU DR ET DE MME ALBERT CHARPENTIER EN 1951
RF 1951 9

ANGUILLA ANGUILLA PERCHÉ È UN PESCE PECULIARE?

- BENCHÉ IL SUO CICLO VITALE SIA ANCORA NON DEL TUTTO CONOSCIUTO, L'ANGUILLA EUROPEA (NOME SCIENTIFICO *ANGUILLA ANGUILLA*) SI RIPRODUCE SOLO NEL MAR DEI SARGASSI, A GRANDI PROFONDITÀ
- LE PICCOLE ANGUILLE APPENA NATE, QUASI TRASPARENTI, GRAZIE ALLA CORRENTE DEL GOLFO E DELLE AZZORRE, VENGONO PORTATE SULLE COSTE EUROPEE (DA SCANDINAVIA A MEDITERRANEO E NORD AFRICA)
- DOPO UNA SORTA DI PRIMA METAMORFOSI, DETTE ORA «CIECHE» (IN INGLESE «**GLASS EELS**»)
RISALGONO FIUMI, STAGNI E LAGHI, SI ADATTANO ANCHE A ACQUE LIMACCIOSE E TRATTI PALUDOSI, E DIVENTANO COSÌ ADULTE NELLE ACQUE DOLCI (ANGUILLE GIALLE) DOVE RIMANGONO PER ANNI E ANNI, FINO A QUANDO...

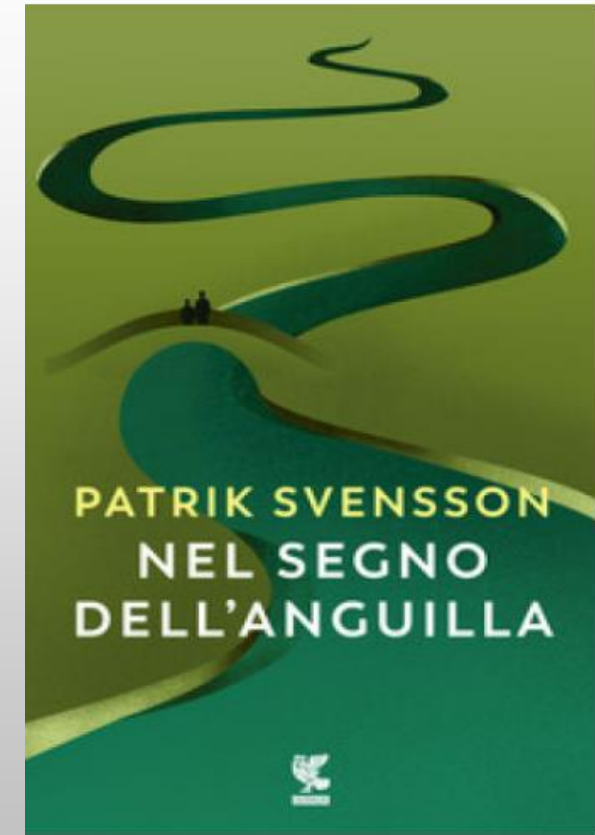
- DIVENUTE «ANGUILLE ARGENTINE», PER IL COLORE BRUNO-VERDASTRO CON VENTRE ARGENTEO, SENTONO IL BISOGNO DI RIPRODURSI
- IN CERTE NOTTI DI BRUTTO TEMPO, IN AUTUNNO-INVERNO, A GRANDI GRUPPI PARTONO VERSO IL MARE, PER RIATTRAVERSARE L'ATLANTICO PER MIGLIAIA DI CHILOMETRI E RIPRODURSI – E POI MORIRE – NEI LUOGHI IN CUI SONO NATE

MA PERCHÉ PARTONO IN OCCASIONE DI PIOGGE E TEMPORALI ?



L'ANGUILLA NELLA LETTERATURA

- SECONDO ARISTOTELE – NELLA *HISTORIA ANIMALIUM* – È UN ANIMALE ASESSUATO CHE SI GENERA SPONTANEAMENTE NEL FANGO DELLE FOCI FLUVIALI
- PLINIO IL VECCHIO – NELLA *NATURALIS HISTORIA* – PROPONE LA TEORIA DELL'AUTOGENERAZIONE
- DANTE COLLOCA IL PAPA MARTINO IV FRA I GOLOSI DEL PURGATORIO POICHÉ MANGIAVA TROPPE ANGUILLE DAL LAGO DI BOLSENA
- TORQUATO TASSO NE PARLA NELLA GERUSALEMME LIBERATA «COME IL PESCE COLÀ DOVE IMPALUDA - NÉ I SENI DI COMACCHIO IL NOSTRO MARE - FUGGE DA L'ONDA IMPETUOSA E CRUDA...»
- MONTALE – POESIA L'ANGUILLA «...FINCHÉ UNA LUCE SCOCCATA DAI CASTAGNI - NE ACCENDE IL GUIZZO IN POZZE D'ACQUAMORTA - NEI FOSSI CHE DECLINANO - DAI BALZI D'APPENNINO ALLA ROMAGNA...»



PERCHÉ CI DEVE INTERESSARE ?

Tallone d'Achille: la lunga migrazione, la crescita lenta e la possibilità di riproduzione limitata rende estremamente delicato il ciclo biologico



Gli sbarramenti delle acque dolci, dighe, canali, possono essere insormontabili, sia per i giovani in risalita sia per gli adulti verso il mare



Eccessiva pesca, sia in rimonta sia in discesa

Al giorno d'oggi lavorieri e peschiere in cemento e plastica molto efficaci e insuperabili

Le anguille cieche sono molto richieste dal mercato asiatico: valore di circa 5000 Euro al chilo



Traffico redditizio che fa gola alle organizzazioni criminali in UE



IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) 2014 → “in pericolo critico”

Pulcinelle o anguille, lo scontro tra Londra e la Ue



di Luigi Ippolito | 22 maggio 2024

Per la prima volta dopo la Brexit, l'Unione europea ha avviato contro la Gran Bretagna la procedura per infrazione degli accordi commerciali, dopo che Londra ha messo al bando la pesca delle anguille che vivono sui fondali sabbiosi del Mare del Nord. La cattura eccessiva delle anguille mette a rischio la sopravvivenza degli uccelli marini



Ascolta l'articolo

2 min



NEW

È la battaglia delle anguille e delle pulcinelle: **il nuovo scontro fra Londra e l'Europa verte su viscidì pesciolini e simpatici pennuti.**

Per la prima volta dopo la Brexit, l'Unione europea ha avviato contro la Gran Bretagna la procedura per infrazione degli accordi commerciali, dopo che Londra ha messo al bando la pesca delle anguille che vivono sui fondali sabbiosi del Mare del Nord: **per i britannici, la loro cattura eccessiva mette a rischio la sopravvivenza degli uccelli marini che se ne nutrono, in particolare le amatissime pulcinelle di mare.** Ma gli europei sono andati su tutte le furie, perché così vengono danneggiati gli interessi dei pescatori francesi e danesi.



Annunci Google

Nascondi annuncio

Perché questo annuncio? ▶

INFATTI CAGIONANO DIATRIBE NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI



EUROPOL: Operazione "Lake VI" contro il traffico internazionale di specie protette. Smantellato un traffico di anguille cieche, considerate in via di estinzione

DI REDAZIONE PUBBLICATO IL 27 GIUGNO 2022 NESSUN COMMENTO

Di Assunta Romano

L'Aja (nostro servizio). Nome in codice "LAKE VI".

Scheda informativa

Progetto LIFEEL per la salvaguardia dell'Anguilla europea

Rivolto a: Cittadini



L'anguilla europea (Anguilla anguilla) è una specie ormai in estinzione in Italia e nel suo intero areale con un decremento dello stock dagli anni '80 stimato al 99%. Essa è inserita nelle liste IUCN (International Union for Conservation of Nature) e in quelle rosse della UE come specie "Critically Endangered", cioè ad elevato rischio di estinzione in natura ed è oggetto di un regolamento specie-specifico della Comunità Europea (Reg. CE 1107/2009). Tale Regolamento impone ad ogni Stato Membro l'adozione e l'attuazione di un Piano di Gestione Nazionale dell'Anguilla – quello italiano è stato approvato nel luglio 2011 – che definisca le migliori misure sito-specifiche

Home » Cronaca » Anguille: Europol coordina un'operazione che smantella un traffico illegale

Anguille: Europol coordina un'operazione che smantella un traffico illegale

Per superare le restrizioni ai viaggi, dovute alla pandemia, alcuni trafficanti nascondevano i pesci in pacchi di merci, non potendo più portarli nelle valigie



di Redazione X eunewsit — 4 Giugno 2021 in Cronaca, Agricoltura

AMBIENTE

Le anguille rischiano di sparire dai corsi d'acqua del Trentino: la Provincia sospende la pesca per due anni

Secondo la classificazione dell'Iucn, le anguille sono in stato critico di conservazione, proprio per questo, recependo un decreto ministeriale, il Servizio Faunistico della Provincia di Trento ha sospeso la pesca dell'anguilla per due anni, fino al 31 dicembre 2024

TRAFFICO INTERNAZIONALE DI ANGUILLE CIECHE DALL'EUROPA VERSO L'ESTREMO ORIENTE

- GLASS EELS CATTURATE SULLE COSTE EUROPEE E TRASFERITE DA ASSOCIAZIONI CRIMINALI PER VIA AEREA
- OPERAZIONI "LAKE", ARRIVATE ALLA NUMERO VII, COORDINATE DA EUROPOL PER CONTRASTARE TALI TRAFFICI
- CON "LAKE VII" SONO STATE FATTE 259 ISPEZIONI E SEQUESTRI DI 25 TONNELLATE DI GLASS EELS PER CIRCA 13 MILIONI DI EURO, CON MOLTI ARRESTI (DATI CEPOL - EUROPOL)
- JOINT INVESTIGATION TEAM ATTIVATO TRA FRANCIA E SPAGNA CON EUROJUST PER TRAFFICO DA PAESI BASCHI NEL 2023 (DATI CEPOL)

REGIME GIURIDICO

LA TUTELA SOVRANAZIONALE

L'anguilla europea è contemplata dal 2009 nell'**appendice II** alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
→ fra cui, necessità di permesso per importazione e esportazione

L'Unione Europea l'ha quindi inserita in **allegato B**) del Reg. (CE) 338/1997 del Consiglio (obiettivo proteggere le specie selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio)

→ per importazione (art. 4) ed esportazione (art. 5) sono necessarie verifiche e presentazione all'ufficio doganale dei relativi permessi
sostanzialmente no alla commercializzazione fuori UE di anguille cieche catturate in acque UE

→ controllo delle attività commerciali (art. 8 par. 6 richiama il par. 1: vietati l'acquisto... l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali... nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione (in linea generale, tuttavia essendo specie edibile...))

PROTEZIONE E SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE

- **REG. (CE) 1100/2007** PREVEDE «MISURE PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK DI ANGUILLA EUROPEA» → GLI STATI MEMBRI DEVONO **INDIVIDUARE I BACINI FLUVIALI CHE SONO HABITAT NATURALI** PER L'ANGUILLA E ELABORARE PER OGNUNO DEI **PIANI DI GESTIONE DELL'ANGUILLA** CON OBIETTIVO **PERMETTERE UN'ELEVATA PROBABILITÀ DI PASSAGGIO** IN MARE PER ALMENO IL 40% DELLA BIOMASSA DI ANGUILLA ARGENTATA
- SUGGERIMENTI PER I PIANI DI GESTIONE: RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PESCA COMMERCIALE, MISURE DI RIPOPOLAMENTO, SPEGNIMENTO TURBINE IDROELETTRICHE E MISURE STRUTTURALI PER GUADI, ETC.
- GARANTIRE TRACCIABILITÀ DELLE ANGUILLE VIVE IMPORTATE ED ESPORTATE
- ACCERTARE SE LE ANGUILLE PESCATE IN U.E. SONO CATTURATE NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI GESTIONE DELL'ANGUILLA IN ITALIA

2009: introduzione della specie in allegato B CITES

Piano gestione italiano, 2009 → **sorveglianza** su esercizio della pesca nelle **acque interne**: polizia provinciale, corpo forestale dello stato (carabinieri forestali), altri agenti forza pubblica e guardie volontarie. Capitaneria di porto per acque marine e per filiera e commercio di specie ittiche

Permessi per importazione ed esportazione, ma per il commercio interno sufficiente la prova di legale acquisizione

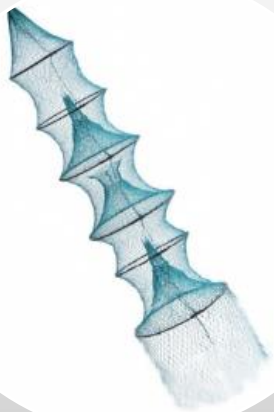
Per detenzione per fini commerciali di specie in all. B, in generale, sarebbe necessario compilare un registro di detenzione come previsto dalla Legge 150/92, ma con la deroga prevista da art. 3 lett. h) del D.M. 8 gennaio 2002: **escluse le imprese commerciali** di pesce fresco destinato per usi alimentari – incluso pesce vivo di specie *anguilla anguilla* – in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, **sulla base della documentazione disponibile, per scopi alimentari**

ELABORAZIONE DEI PIANI REGIONALI DI GESTIONE

- SE VOGLIONO CONSENTIRE LA PESCA, LE REGIONI DEVONO PREDISPORRE PIANI DI GESTIONE REGIONALI
- PIANO REGIONALE DI GESTIONE DELL'ANGUILLA IN SARDEGNA → APPROVATO, COME PARTE DEL PIANO NAZIONALE, CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 2011
- PRENDE ATTO DEGLI SBARRAMENTI, COMUNI SPECIE SU STAGNI E LAGUNE COSTIERE (LAVORIERI A V, UTILIZZATI PER LA PESCA IN 32 CASI, TRADIZIONALMENTE IN CANNE PALUSTRI E LEGNO MA ORA CEMENTO ARMATO E GRIGLIE PLASTICHE)
- EVIDENZA CHE NELLE LAGUNE SARDE «VIGE L'USANZA» DI SMANTELLARE IL LAVORIERO E SOSPENDERE LA PESCA VAGANTIVA DA FINE FEBBRAIO A GIUGNO, PER FAVORIRE AL MASSIMO LA RIMONTA DAL MARE NON SOLO DI NOVELLAME MA ANCHE DI ADULTI
→ MA ACCADE TUTTORA ?
- PER LA PESCA DELLE CIECHE NON C'ERANO AUTORIZZAZIONI VIGENTI
- PESCA DI ANGUILLE ADULTE È INVECE COMUNE SIA CON LAVORIERO IN PESCHIERA, SIA VAGANTIVA CON BERTAVELLI



PER CHI NON È PESCATORE... COSA È UN BERTAVELLO?



In Sardegna il decreto assessorile del 2019 – modificato nel 2023 - regola l'uso dei bertavelli (da 1 ottobre a 31 dicembre e da 1 luglio a 31 agosto), larghezza maglie, densità, etc.

→ attrezzo da pesca fissato o sistemato sul fondo che agisce come trappola

In Regione ci sono decreti assessorili 2013 e 2016 che modificano le norme applicative del Piano Regionale Anguilla, oggi in revisione



PROBLEMI RILEVATI E RISPOSTA

Ci si è resi conto che, nonostante anni di protezione, i dati sulla specie sono in continuo declino, ben lontani dal garantire la migrazione di almeno il 40%

La Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo nel 2022 ha raccomandato almeno sei mesi l'anno di chiusura della pesca commerciale e il divieto assoluto di pesca ricreativa per le acque marine del Mediterraneo e tutte le acque salmastre

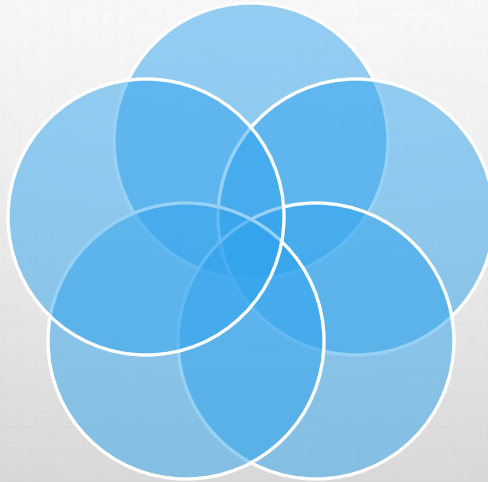
Nel 2024 ha poi raccomandato di estendere l'applicazione ad acque marine del Mediterraneo e tutte le acque salmastre e dolci; inoltre di ridurre la mortalità dell'anguilla cieca di almeno il 30%

LA PROTEZIONE FUNZIONA?

Dati fondazione MedReAct → riduzione di 95% delle anguille cieche in 30 anni

Consiglio internazionale per esplorazione mare (CIEM) invoca chiusura totale in UE

Ci sono casi rilevati di pesca di anguilla da parte di forestieri anche in regioni come l'Abruzzo dove – non avendo piano di gestione – è del tutto vietata



Misure troppo timide (riduzione di pesca per 2024 solo 30% su dati 2019-2021)

Soprattutto la normativa non viene implementata in concreto in maniera adeguata

NORMATIVA ATTUALE

REGOLAMENTI EUROPEI SULL'ANGUILLA

REG. (UE) 194/2023 E 259/2024

- AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE → ACQUE DEL MAR MEDITERRANEO, COMPRESI QUELLE SALMASTRE, LAGUNE, ESTUARI E DAL 2024 (ART. 4 DEL REG. 259/224) ANCHE LE ACQUE DOLCI
- SEMPRE VIETATA LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA IN OGNI FASE DEL CICLO VITALE
- **VIETATA LA PESCA COMMERCIALE IN TUTTE LE FASI DEL CICLO VITALE PER ALMENO SEI MESI L'ANNO** → POSSONO VARIARE A SECONDA DEI PIANI DI GESTIONE CONSIDERANDO I MODELLI TERRITORIALI DI MIGRAZIONE GEOGRAFICA E TEMPORALE
- NELLE SOTTOZONE 1-27 (**MAR MEDITERRANEO** - ES. SARDEGNA IN SOTTOZONA GSA 11) IL PERIODO DI CHIUSURA **DEVE ESSERE DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO E ALTRI 3 MESI** DECISI DA OGNI STATO FRA 1 APRILE E 30 NOVEMBRE 2024

COME SONO IMPLEMENTATE IN ITALIA? LIVELLO NAZIONALE

- **D.M. 13.03.2023 E D.M. 06.03.2024** DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA «NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA GESTIONE DELLA PESCA DELL'ANGUILLA EUROPEA»
- **PESCA VIETATA IN TUTTE LE REGIONI DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO DI OGNI ANNO**
- ULTERIORE PERIODO DI CHIUSURA, SULLE BASE DEL REG. UE, STABILITO PER IL 2023 E PER IL 2024 **DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO**
- DURANTE TUTTO IL PERIODO PREDETTO, **NON DEVE ESSERE IMPEDITA LA MIGRAZIONE DELLA SPECIE VERSO IL MARE** (D.M. 2023)
- IL D.M. 2024 AGGIUNGE – SE NON FOSSE STATO CHIARO – «NON DEVE ESSERE IMPEDITA **DA ALCUNO**» LA MIGRAZIONE... **IN TUTTI GLI AMBIENTI NATURALI, INCLUSI LAGUNE E VALLI APERTE AL FLUSSO MARINO**»



LIVELLO NAZIONALE

- LE DISPOSIZIONI PREDETTE SI APPLICANO ALLE **ATTIVITÀ DI PESCA COMMERCIALE, ALL'ALLEVAMENTO ESTENSIVO** IN AMBIENTE VALLIVO APERTO AL FLUSSO MIGRATORIO DA E VERSO IL MARE NELLE ACQUE DOLCI, MARINE E SALMASTRE
- IL PERIODO DI CHIUSURA SUINDICATO È COMUNE A TUTTE LE REGIONI ITALIANE CHE APPLICANO IL PIANO DI GESTIONE ANGUILLA (LOMBARDIA, VENETO, FRIULI, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO, PUGLIA, UMBRIA, SARDEGNA)
- PER REGIONI CHE NON ADERISCONO AL PIANO DI GESTIONE CHIUSURA TUTTO L'ANNO
- PESCA **A MARE** SEMPRE **VIETATA TUTTO L'ANNO**
- PESCA **SPORTIVA** SEMPRE **VIETATA TUTTO L'ANNO**



E LA COMMERCIALIZZAZIONE?

A livello nazionale la commercializzazione come prodotto della pesca è permessa dal 1 luglio 2024 al 20 gennaio 2025



In sostanza, l'anguilla pescata entro il 31 dicembre (visto che da 1 gennaio entra in vigore il divieto) può essere commercializzata entro i 20 giorni successivi

La commercializzazione del prodotto allevato, da acquacoltura intensiva o ambiente vallivo chiuso al mare, è possibile per tutto il 2024

LIVELLO REGIONALE

- A LIVELLO REGIONALE SI DEVONO DARE LE EVENTUALI DISPOSIZIONI OPERATIVE E DI DETTAGLIO... SENZA OVVIAMENTE POTER DEROGARE ALLA NORMA NAZIONALE NÉ AL REGOLAMENTO
- LA REGIONE SARDEGNA – CON RIFERIMENTO AL D.M. 2023 (NON RISULTA PUBBLICATA ALCUNA ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DEL D.M. 2024) – IN ATTESA DELLA REVISIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE HA ADOTTATO IL DECRETO ASSESSORILE N. 1166 DEL 31.03.2023
- SI PRECISA CHE LA CATTURA NEI PERIODI DI DIVIETO È VIETATA CON QUALUNQUE ATTREZZO DA PESCA: CIÒ VALE ANCHE PER I LAVORIERI
- NEI PERIODI DI DIVIETO, GLI ESEMPLARI DI ANGUILLA PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI, ALTRI STATI MEMBRI O EXTRA UE E DA ALLEVAMENTI INTENSIVI DEVONO ESSERE RESI **IDENTIFICABILI TRAMITE IDONEA DOCUMENTAZIONE**
- PRECISA CHE **A GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO DI CIASCUN ANNO** *(E PERCHÉ NON NEGLI ALTRI 3 MESI DI DIVIETO?)* AL FINE DI CONSENTIRE LA FUORIUSCITA A MARE DELLE ANGUILLE ARGENTINE, **LE GRIGLIE DELLA PARTE CENTRALE DEI LAVORIERI** (DETTE CAMERE DI CATTURA) DEVONO ESSERE **MODIFICATE PER AVERE UN'INTERDISTANZA NON INFERIORE A 3 CM**
- TAGLIA MINIMA DI CATTURA DI UN ESEMPLARE È 28 CM DI LUNGHEZZA

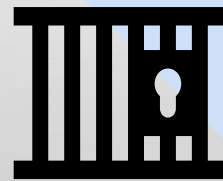
Verifica nella tua
regione!

ATTENZIONE PERÒ...

La norma regionale (art. 1 co. 2 del decreto assessorile) precisa che per non impedire la migrazione verso il mare, le griglie dei lavorieri (oggi giorno costituite di plastica o metallo) per i primi 3 mesi dell'anno devono avere 3 cm di larghezza fra l'una e l'altra per lasciare lo spazio di passaggio alle anguille

Dubbi e
perplexità...

Un'anguilla adulta in età
riproduttiva, passa in 3 cm di
larghezza della griglia?
(non si citano studi o valutazioni
scientifiche alla base della
regola)



Negli altri 3 mesi dell'anno in cui il
Regolamento e il D.M. prevedono
– allo stesso modo – non debba
essere impedita la migrazione,
come possono raggiungere il mare
se le griglie hanno spazio minore
di 3 cm?



LAVORIERI E INTERDISTANZA

- IN ALTRE PAROLE, SE LA MISURA IDONEA STABILITA DALLA REGIONE PER GARANTIRE L'EFFICACIA DELLA PROTEZIONE DELLA SPECIE E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMA EUROPEA E NAZIONALE È INSERIRE GRIGLIE DI MINIMO 3 CM, TALE MISURA DOVREBBE VALERE PER TUTTI I 6 MESI, NON PER SOLI 3 MESI INIZIALI
- OPPOSIZIONE DEI PESCATORI E COOPERATIVE DI PESCA SECONDO CUI ANCHE TUTTI GLI ALTRI PESCI "SCAPPEREBBERO DAGLI STAGNI"
- NON SEMBRA ALLORA PIÙ VERO L'ASSUNTO DEL PIANO DI GESTIONE REGIONALE SECONDO CUI È USO IN SARDEGNA MANTENERE APERTI COMPLETAMENTE I LAVORIERI DA FEBBRAIO A GIUGNO (CIÒ ASSICURAVA ANCHE MAGGIORE OSSIGENAZIONE ALLE ACQUE INTERNE)

APPROFONDIMENTO SUL SISTEMA DI COMMERCIALIZZAZIONE SUCCESSIVO AL TERMINE

- SULLA COMMERCIALIZZAZIONE LA NORMA REGIONALE (ART. 4 DEL DECR. ASS.) PREVEDE UN SISTEMA PER CONSENTIRE CHE GLI ESEMPLARI PESCATI NEI TERMINI LEGALI, IN ATTESA DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO, POSSANO ESSERE DETENUTI IN VASCA O GABBIA: IL DETENTORE MANDA ALLA REGIONE UNA «DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO IN VASCA» INDICANDO IL NUMERO E PESO COMPLESSIVO DEGLI ESEMPLARI GIÀ PESCATI E DETENUTI; AL MOMENTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE SOTTOSCRIVE UNA DISTINTA DI VENDITA (CHE IL COMPRATORE PORTA CON SÉ IN COPIA), E ALLA FINE DELLE OPERAZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE INVIA UNA DICHIARAZIONE FINALE.
- SISTEMA FARRAGINOSO CON RISCHIO CHE ANCHE NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELLA PESCA, SI CONTINUINO AD APPROVVIGIONARE LE VASCHE O GABBIE, ESSENDO ASSAI DIFFICILE VALUTARE GIORNO PER GIORNO QUANTE ANGUILLE SIANO CONTENUTE E QUANTE VENDUTE. E POI, QUANTI CONTROLLI CI SI ASPETTA SIANO FATTI AD UN DETENTORE IN UNA STAGIONE?
- LE DICHIARAZIONI SONO AD INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DEL REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI INCLUSE NEGLI ALLEGATI A E B DEL REG. (CE) 338/1997 (ART. 4 CO. 5 DECRETO ASSESSORILE)

SANZIONI APPLICABILI

- I DECRETI ASSESSORILI REGIONALI PREVEDONO L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CHI NON RISPETTA LE REGOLE PREVISTE, SONO PERÒ APPLICABILI ANCHE SANZIONI DI NATURA PENALE
- NORMA BASE PER LA PESCA MARITTIMA È IL DECRETO LEGISLATIVO N. 4 DEL 09.01.2012 (SANZIONI PENALI AGLI ARTT. 7-8)

• ART. 7: «AL FINE DI TUTELARE LE RISORSE BIOLOGICHE IL CUI AMBIENTE ABITUALE O NATURALE DI VITA SONO LE ACQUE MARINE, NONCHÉ DI PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE, NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA, È FATTO DIVIETO DI:

A) PESCARRE, DETENERE, TRASBORDARE, SBARCARE, TRASPORTARE E COMMERCIALIZZARE LE SPECIE DI CUI SIA VIETATA LA CATTURA IN QUALUNQUE STADIO DI CRESCITA, IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE (...)»

- ART. 8: «CHIUNQUE VIOLA I DIVIETI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERE A) (...), È PUNITO, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CON L'ARRESTO DA DUE MESI A DUE ANNI O CON L'AMMENDA DA 2.000 EURO A 12.000 EURO».
- NEL 2016 È STATA PARZIALMENTE LIMITATA LA PORTATA PENALE DELLA NORMA PRECEDENTEMENTE PREVISTA, DEPENALIZZANDO LA CONDOTTA DI CHI PESCHI ESEMPLARI DI MISURA SOTTO-TAGLIA

GIURISPRUDENZA

Cassazione penale sez. III, 10/01/2018, n. 8546 - La pesca e la commercializzazione di specie ittiche **di taglia inferiore a quella minima** costituiscono meri illeciti amministrativi

«a seguito delle modifiche apportate... sono sanzionate penalmente le condotte di pesca, detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente, mentre ove tali condotte abbiano ad oggetto esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima deve ritenersi integrato l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma 2, 11, e 5, del medesimo decreto»

Cassazione penale sez. III, 30/05/2017, n. 35571: «le condotte di detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e somministrazione di "**novellame**" non sono più previste dalla legge come reato, integrando l'illecito amministrativo»

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

ART. 40 LEGGE N. 154/2016

IN MATERIA DI PESCA E ACQUACULTURA NELLE ACQUE INTERNE DELLO STATO, È APPLICABILE L'ART. 40 DELLA L. 154/2016

CO. 1: «È CONSIDERATO ESERCIZIO ILLEGALE DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE **OGNI AZIONE TESA ALLA CATTURA O AL PRELIEVO DI SPECIE ITTICHE** E DI ALTRI ORGANISMI ACQUATICI CON MATERIALE, MEZZI E ATTREZZATURE VIETATI DALLA LEGGE, OVVERO **CON MATERIALE E MEZZI AUTORIZZATI MA EFFETTUATA CON MODALITÀ VIETATE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI PESCA.**

COSA SONO ACQUE INTERNE?

Ai fini dell'applicazione di tale legge, “sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre **delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi**”.

ART. 40 L. 154/2016

- SI CHIARISCE AL CO. 2: «NELLE ACQUE INTERNE È VIETATO:

A) PESCARE, DETENERE (...) TRASPORTARE E COMMERCIALIZZARE **LE SPECIE DI CUI SIA VIETATA LA CATTURA IN OGNI STADIO DI CRESCITA**, IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE (...);

F) UTILIZZARE RETI E ALTRI ATTREZZI DIFFORMI, PER LUNGHEZZA, DIMENSIONE O MAGLIA, DA QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI VIGENTI»

SONO INOLTRE VIETATI RACCOLTA, DETENZIONE, TRASPORTO E COMMERCIO DEGLI ANIMALI UCCISI IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI PREDETTI.

CC. 4 E 5 PREVEDE LE SANZIONI:

CHIUNQUE VIOLA I DIVIETI DI CUI AL CO. 2 LETT. A) → **PENALE** - ARRESTO DA DUE MESI A DUE ANNI E AMMENDA DA 2000 A 12000 EURO

CHIUNQUE VIOLA I DIVIETI DI CUI AL CO. 2 LETT. F) → **AMMINISTRATIVO** («SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, È PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 1000 A 6000 EURO E SOSPENSIONE LICENZA PROFESSIONALE»)

QUESTIONI APERTE SULL'APPLICAZIONE

- SE NON SI RISPETTANO LE INTER-DISTANZE DELLE GRIGLIE DEI LAVORIERI, SEMBREREBBE IN PRIMA BATTUTA APPLICABILE LA LETT. F) (**ATTREZZI DIFFORMI** DA QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI) – SANZIONE AMMINISTRATIVA
- SE PERÒ TRAMITE TALE ATTREZZO, VIETATO DALLA LEGGE O UTILIZZATO CON MODALITÀ VIETATA, **SI PESCANO ANGUILLE** – SANZIONE PENALE LETT. A)
- TUTTAVIA, TALE ULTIMA VIOLAZIONE IN SÉ CONSIDERATA IMPEDISCE LA MIGRAZIONE DELLA SPECIE VERSO IL MARE E PREGIUDICA IL DISPOSTO DEL REGOLAMENTO U.E. E DELLA NORMA NAZIONALE, IMPEDENDO LA TUTELA DEL CICLO VITALE CHE È L'OBBIETTIVO DELLA PROTEZIONE DELLA SPECIE → NON SI TRASFORMA ALLORA IN «PESCA» DELLA SPECIE – DI CUI NEL PERIODO CONSIDERATO È VIETATA LA CATTURA IN OGNI STADIO DI CRESCITA – CON APPLICAZIONE DI SANZIONE PENALE?
- È APPLICABILE ALLA PESCA IL CONCETTO ELABORATO DALLA GIURISPRUDENZA SULL' «ESERCIZIO DELLA CACCIA»? → IL BRACCONIERE NON DEVE PER FORZA ESSERE TROVATO CON LA CACCIAGIONE UCCISA, MA ANCHE IN FASE DI APPOSTAMENTO, CON FUCILE IN PARCO NAZIONALE, ETC.
- CHI UTILIZZA BERTOVELLI NELLO STAGNO O NEL FIUME FUORI PERIODO, O CHI MANTIENE LE GRIGLIE DELLE CAMERE DI CATTURA DEI LAVORIERI CHIUSE CON DISTANZA INFERIORE AL LIMITE CONSENTITO, STA «**ESERCITANDO LA PESCA**» ANCHE SE NON VIENE SCOVATO CON L'ANGUILLA CATTURATA? → IL LIMITE È CHE TALI ATTREZZI NON SONO DESTINATI SOLO ALL'ANGUILLA, MA ANCHE AD ALTRI PESCI... PERÒ DI FATTO CATTURANO ANCHE LE ANGUILLE PREGIUDICANDO LA PROTEZIONE

ART. 2 LEGGE N. 150 DEL 07.02.1992 (APPLICAZIONE CONVENZIONE CITES)

- SI RICORDA INOLTRE L'ART. 2 DELLA LEGGE N. 150 DEL 07.02.1992 “DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON”, CHE PREVEDE SANZIONI PENALI CONTRAVVENZIONALI PER LE VIOLAZIONI AFFERENTI LE SPECIE DI CUI ALL'**ALLEGATO B) DEL REG. C.E. N. 338/1997 (ANGUILLA ANGUILLA)**, FRA CUI LE CONDOTTE DI IMPORTAZIONE E ESPORTAZIONE MA ANCHE – LETT. F) – DETENZIONE, ACQUISTO, ESPOSIZIONE O DETENZIONE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI DI ESEMPLARI **SENZA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE**.
- VISTO CHE NON È NECESSARIO, PER LE IMPRESE COMMERCIALI, IL REGISTRO DI DETENZIONE (ESENZIONE ART. 3 LETT. H) D.M. 08.01.2022) TRATTANDOSI DI SPECIE DESTINATA AL CONSUMO ALIMENTARE («SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE») SI PUÒ RITENERE CHE LA **MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE COMUNQUE NECESSARIA** PER DIMOSTRARE LA LEGITTIMITÀ DEL PRELIEVO E DELLA TRACCIABILITÀ – COME PREVISTA DALLE NORME ANZI MENZIONATE – POSSA CONFIGURARE ANCHE TALE VIOLAZIONE?

SFIDE PER LA TUTELA – COSA POSSIAMO FARE

- ASSICURARE LA POSSIBILITÀ DI INGRESSO E RISALITA DELLE ACQUE DOLCI, CON SUPERAMENTO DEGLI SBARRAMENTI IDROELETTRICI (OBBLIGATORIE SCALE DI RISALITE PER PESCI NELLE DIGHE)
- TUTELARE LE CIECHE DALLA CATTURA SPECIE PER ESPORTAZIONE
- ASSICURARE LA POSSIBILITÀ DI MIGRAZIONE DELL'ADULTO IN USCITA DALLE ACQUE INTERNE PER POTERSI RIPRODURRE
- IL DANNO ALLA TUTELA DELLA SPECIE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLE NORME SUI LAVORIERI E SBARRAMENTI ARTIFICIALI UTILIZZATI PER LA PESCA DAI PESCATORI «AUTORIZZATI» È CHIARAMENTE MOLTO MAGGIORE DEL DANNO CAUSATO DA PESCATORI ABUSIVI O SINGOLI CHE PESCANO VAGANTI CON RETI, BERTAVELLI O NASSE
- DISTINGUERE FRA SPECIE DI ALLEVAMENTO E SPECIE PESCATA (E ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ E LEGITTIMITÀ DELLE MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DEGLI AVANNOTTI DA PARTE DEGLI ALLEVAMENTI)
- IMPEDIRE IL COMMERCIO ILLEGALE ANCHE AL DETTAGLIO NEI PERIODI DI DIVIETO (SAGRE, MERCATI ITTICI, ETC.)

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE !**

